

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3395 di venerdì 26 settembre 2014

Le verifiche finali dei lavoratori in e-Learning

La verifica di apprendimento deve essere effettuata in presenza solo per i corsi che prevedono la verifica finale. Una disamina della normativa, della storia e dell'evoluzione della formazione in e-Learning. Di Rocco Vitale.

Brescia, 26 Sett ? La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emesso recentemente una risposta, con l' interpello 12/2014, in relazione allo svolgimento degli esami finali in modalità e-Learning. L'interpello dice chiaramente che "Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica finale obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione". Tale affermazione è corretta in quanto l'Allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 al punto d) stabilisce che "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza" si riferisce ai corsi laddove tale verifica finale sia prevista.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0330E] ?#>

Nel citato Accordo Stato Regioni al punto 4 viene definita la formazione dei lavoratori esplicitandola in **formazione generale e formazione specifica**. In questo contesto viene chiarito che solo la formazione generale può essere effettuata in modalità e-Learning. A tale proposito non vi è nessun riferimento (e neppure nelle Linee Applicative del 25/07/12) affinché i corsi di formazione generale dei lavoratori debbano concludersi con una verifica finale di apprendimento.

Mentre è, invece, chiaramente specificato ai punti 5 e 6 che i corsi per i preposti e quelli per i dirigenti debbano concludersi con una prova di verifica. Lo stesso vale per i datori di lavoro.

Pertanto si ritiene applicabile che la verifica di apprendimento debba essere effettuata in presenza o come precisano le Linee Applicative "da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza" solo per i corsi che prevedono la "verifica finale".

Il problema non si pone per la formazione specifica dei lavoratori in quanto per tale formazione non sono ammessi i corsi in modalità e-Learning. Questa impostazione, che di fatto prevede lo svolgimento in presenza della formazione specifica dei lavoratori, è in coerenza con la formazione generale svolta in modalità e-Learning il cui esame finale, non previsto, di fatto viene svolto con la formazione specifica al momento della sua conclusione.

Del resto una applicazione logica e concreta, non puramente formale ma sostanziale della norma **rende anacronistica la verifica in presenza per i corsi in e-Learning per i lavoratori**. Un corso di 4 ore svolto dalle aziende in modalità e-Learning costituisce una formazione generale di base ed i lavoratori che svolgono tale formazione (nelle giuste e corrette modalità previste dall'Allegato I) non dovrebbero, poi, dedicare altre ore (tra trasporto, assenza con permessi dal lavoro, compilazione di un semplice test a risposte multiple o colloquio orale) che farebbero venire meno le motivazioni della formazione e-Learning. Infatti alla formazione generale deve seguire quella specifica per la quale è corretto prevedere la presenza in aula.

In un contesto differente ma, circa, con similari considerazioni la Regione Lombardia, ad esempio, con il Decreto 10087 del 6.11.2013 della Direzione Generale Salute, ha autorizzato per tutto il personale le A.S.L. la possibilità di svolgere in e-Learning anche la formazione specifica e questa non prevede nessun esame di verifica finale in presenza ma solo una verifica in via telematica con test.

Risulta difficile capire perché i dipendenti delle ASL della Lombardia possano svolgere la formazione specifica in e-Learning mentre a quelli delle altre ASL d'Italia sia impedito (sic!). E poi perché ai dipendenti delle ASL è consentito e perché non lo è per le Università e via dicendo. Purtroppo sta diventando la prassi di questo paese più anarchico che federale.

In questa logica si colloca anche l'**aggiornamento** laddove è previsto per il suo svolgimento la modalità e-Learning. Infatti a coloro che hanno già svolto la rispettiva formazione (ASPP, RSPP, Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti, Coordinatori) non è più richiesta la verifica dell'apprendimento in quanto è stata già svolta in presenza, con la loro abilitazione allo svolgimento del ruolo. L'aggiornamento non deve, quindi, verificarne l'apprendimento ? in quanto già avvenuto ? ma, verificare la frequenza ai corsi di aggiornamento.

L'Allegato I sulla formazione in e-Learning dice chiaramente al punto d) che solo "la verifica dell'apprendimento finale va effettuata in presenza" e pertanto in tutti i casi in cui non è prevista nessuna verifica questa non può essere introdotta senza una revisione precisa da parte di un successivo Accordo Stato Regioni.

Non posso non ricordare come ci sono voluti ben 5 anni, dall'Accordo del 2006 a quello del 2011 affinché si potesse parlare di formazione on line o e-Learning. In questi cinque anni vi è stata una rivoluzione nell'informatica e la lentezza legislativa italiana ha solo alimentato confusione, imbrogli e mala formazione on line.

E-Learning senza pace. Come non ricordare la risposta dell'allora sottosegretario al lavoro che nel marzo 2007 rispondendo ad una interrogazione parlamentare sulla FAD, Formazione a Distanza (allora si chiamava così) dichiarava che *"...è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema"*. Parole che non meritano nessun commento se non sorridere (per non piangere) perché la commedia da farsa è diventata tragedia. Vale la pena ricordare che la fase sperimentale delle Regioni doveva concludersi il 14 febbraio 2008 e di ciò le Linee Interpretative del 25 luglio 2012 annunciano "l'attesa della prevista revisione dell'Accordo del 26 gennaio 2006". Campa cavallo.

L' e-Learning rappresenta e rappresenterà sempre più una grande **occasione di sviluppo e di crescita del sistema e della cultura della sicurezza**. Porre freni e divieti significa andare contro il tempo e contro la storia del progresso. Servono poche e semplici regole e poi, il vero problema, non saranno le sanzioni ma, piuttosto il controllo - serio e severo - sui soggetti formatori che erogano la formazione in modalità e-Learning. A scanso di equivoci diciamo subito che intendiamo controlli di un solo ente a livello nazionale.

E per concludere, con chiarezza, precisione e determinazione la formazione generale dei lavoratori svolta in modalità e-Learning si conclude on line, senza alcuna verifica in presenza.

Rocco Vitale, presidente Aifos

Commissione per gli interpellati - Interpello n. 12/2014 con risposta dell'11 luglio 2014 alla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani ? Prot. 37/0012639/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it